Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Sabato, 8 dicembre 1934 - Anno XIII — Numero 288 (*Straordinario*)

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1934, n. **1942.**

Provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le banche, i banchieri, le ditte, le società, e le persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana e aventi sede nel Regno o nei Possedimenti, dovranno offrire all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, su richiesta, vendere e trasferire al medesimo, tutti i loro crediti

verso l'estero, contro pagamento al cambio del giorno per i crediti liquidi ed a condizioni da fissarsi per i crediti non liquidi.

L'offerta dovrà essere fatta, pel tramite della Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Agli enti, di cui al primo comma del presente articolo, è fatto anche obbligo di denunziare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, pel tramite della Banca d'Italia, i propri impegni verso l'estero.

Art. 2.

Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro per le finanze potrà autorizzare imprese di assicurazione o di trasporti marittimi a tenere conti in valuta estera nella quantità strettamente necessaria per le operazioni correnti, sottoponendo il movimento di detti conti al controllo della Banca d'Italia.

Art. 3.

È fatto obbligo a tutti i cittadini italiani, domiciliati nel Regno o nei Possedimenti, di dichiarare alla Banca d'Italia, i loro crediti verso banche e banchieri, enti commerciali e finanziari di qualsiasi natura, compagnie fiduciarie e similari, aventi sede fuori del Regno e dei Possedimenti. È parimenti fatto obbligo a tutti i cittadini italiani di dichiarare i titoli esteri ed i titoli italiani emessi all'estero da loro posseduti anche se depositati all'estero.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre 1934 - Anno XIII, per i crediti esistenti e i titoli posseduti alla data del presente decreto.

Le variazioni, che potranno intervenire successivamente nelle posizioni di credito o nella proprietà dei titoli, dovranno parimenti essere dichiarate alla Banca d'Italia a cura degli interessati, entro il termine di giorni quindici dalla avvenuta variazione.

La Banca d'Italia ed i suoi funzionari sono tenuti al segreto in ordine al contenuto delle dichiarazioni.

Art. 4.

In caso di omessa dichiarazione o quando la dichiarazione non risponde a verità i contravventori sono passibili di pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno.

L'autorità giudiziaria e qualsiasi organo giurisdizionale come pure ogni pubblico ufficiale non potrà conoscere dell'esistenza dei crediti e dei titoli all'estero di cui all'art. 3, nè prestare il suo ministero se non in seguito alla presentazione di un certificato della Banca d'Italia che comprovi la dichiarazione fatta a norma del presente decreto.

La omissione della dichiarazione potrà essere regolarizzata agli effetti del comma precedente, con decreto del Ministro per le finanze e contro il pagamento di una tassa variabile dal 25 al 40 per cento del valore per il quale la dichiarazione non fu effettuata.

Art. 5.

Le banche, i banchieri, le ditte, le società e le persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana, aventi sede nel Regno e nei Possedimenti, dovranno dichiarare alla Banca d'Italia i titoli esteri ed i titoli italiani emessi all'estero da essi posseduti anche se depositati all'estero.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre 1934 - Anno XIII.

Le variazioni che potranno intervenire successivamente nella proprietà dei titoli dovranno essere dichiarate alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla avvenuta variazione a cura degli interessati.

La Banca d'Italia ed i suoi funzionari sono tenuti al segreto in ordine al contenuto delle dichiarazioni.

I presidenti ed amministratori delle società, i titolari delle banche e delle ditte ed i rappresentanti legali delle persone giuridiche sono personalmente responsabili del fatto della dichiarazione e della veridicità di essa.

Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e dalla sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, i contravventori saranno puniti con ammenda che il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire fino ad un importo pari al valore dei titoli non dichiarati.

Per le società per azioni i sindaci dovranno convalidare la dichiarazione delle società. In caso di omessa dichiarazione o in caso che la dichiarazione non risponda a verità i sindaci sono passibili di pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno.

Art. 6.

Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte in carta libera.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1934, n. **1943**.

Sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le irregolarità riscontrate nella contabilità e nella corrispondenza di banche e cambiavalute riferentesi ad affari relativi ad ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia, nonchè nella tenuta del registro per operazioni relative al commercio dei cambi da parte di chiunque vi sia obbligato, saranno punite con ammende che il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire da lire 200 a lire 10.000, per ciascuna irregolarità.

Qualora si tratti di società o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari ed agli impiegati che con la loro azione personale abbiano concorso alle irregolarità.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano concorso alle irregolarità.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 17. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1934.

Norme integrative e regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942 sulla cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942;

Decreta:

Art. 1.

Le società, le ditte e le persone giuridiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge dell'8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, debbono, entro il termine fissato, presentare alla Banca d'Italia in duplice esemplare una distinta dei loro crediti nei confronti dell'estero, indicando per ognuno di essi l'ente o il corrispondente debitore e le condizioni di esigibilità.

I crediti debbono essere ripartiti per Paesi e per valute.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero nel termine di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, acquisterà, salvo buon fine, tutti i crediti liquidi.

I crediti a vista saranno computati sulla base del corso ufficiale delle rispettive valute alla Borsa di Milano se queste vi sono quotate, altrimenti sulla base della parità delle rispettive quotazioni sulle Borse estere.

Per i crediti commerciali a scadenza, gli acquisti saranno effettuati alle condizioni del mercato a termine della giornata per ciascuna valuta.

L'obbligo della notifica alla Banca d'Italia per l'eventuale cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero si intende esteso alle disponibilità di fondi liquidi o crediti all'estero, di cui gli interessati possano successivamente venire in possesso per qualsiasi titolo.

Art. 2.

Le imprese di assicurazione e quelle dei trasporti marittimi sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia le distinte dei loro crediti e debiti verso l'estero.

Esse potranno avanzare richiesta alla Banca d'Italia per mantenere conti in valute estere indicando la misura che esse considerano strettamente necessaria pel normale esercizio della loro attività.

Alla fine di ogni trimestre le dette imprese trasmetteranno alla Banca d'Italia un estratto della loro contabilità da cui risulti lo stato delle loro disponibilità all'estero con la dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni in esse avvenuti durante il trimestre, e con l'indicazione particolareggiata delle singole operazioni che a tali aumenti e diminuzioni hanno dato luogo.

Art. 3.

Le persone di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, sono tenute a presentare, entro i termini prescritti, alla Banca d'Italia, in duplice esemplare, una dichiarazione in cui siano specificati i loro crediti all'estero. Nella dichiarazione, da firmarsi in calce dagli interessati, dovrà essere specificato il cognome, il nome, e domicilio del dichiarante e per ciascun credito l'importo in valuta, l'indicazione se è *a vista* o *a termine* ed in tal caso la scadenza, nonchè il nome e indirizzo della Banca o del corrispondente presso il quale esiste il credito. Prima della firma dovrà essere specificato quanto segue:

« Il sottoscritto dichiara di non possedere altri crediti all'estero oltre quelli sopra indicati ».

Le persone di cui all'art. 3 nonchè le società, ditte e le persone giuridiche di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, sono tenute a presentare entro lo stesso termine, alla Banca d'Italia, in duplice esemplare, una dichiarazione in cui siano specificati gli estremi e le caratteristiche dei titoli esteri o italiani emessi all'estero di loro proprietà o da esse posseduti. Nella dichiarazione da firmarsi in calce dagli interessati, dovrà essere specificato il cognome, nome e domicilio del dichiarante, ed elencati i titoli divisi per gruppi di uno stesso titolo, indicando per ciascuno il quantitativo, la categoria, la denominazione, la valuta, il valore nominale e il nome, cognome e indirizzo del depositario.

Prima della firma dovrà essere specificato quanto segue:

« Il sottoscritto dichiara di non possedere altri titoli esteri o italiani emessi all'estero oltre quelli sopra indicati ».

Un esemplare di ciascuna dichiarazione sarà trattenuto dalla Banca d'Italia e l'altro sarà restituito agli interessati debitamente vistato.

Dovranno essere fatte con modalità analoghe le dichiarazioni relative alle variazioni intervenute nella proprietà o nel possesso di crediti o titoli ai termini degli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro: JUNG.

(10402)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1934.

Obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione di merci dal Regno è subordinata all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero delle divise, dei crediti, e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia corrispondenti al prezzo delle merci esportate.

La cessione si attua pel tramite della Banca d'Italia e delle banche di cui all'art. 10.

La cessione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla copia della fattura munita, a prova della sua autenticità e sincerità, della firma dell'esportatore.

Le dilazioni accordate per il pagamento della merce esportata non potranno in nessun caso superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce stessa.

Art. 2.

L'esportatore, in via definitiva, di merci dall'Italia è tenuto a presentare alle Dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale il benestare all'esportazione che gli verrà rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 contro la cessione di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'esportatore in via temporanea di merci dall'Italia è tenuto a presentare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale il benestare all'esportazione che gli verrà rilasciato dalla Banca d'Italia contro presentazione di una fattura proforma nella quale siano indicati il destinatario della merce, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce da esportare, il motivo della temporanea esportazione e la data alla quale la merce rientrerà in Italia.

La fattura proforma sarà munita, a prova della sua autenticità e sincerità della firma dell'esportatore.

L'esportatore in via temporanea dovrà impegnarsi nei confronti della Banca d'Italia a fare rientrare la merce in Italia entro il termine indicato ed ove contravvenga a tale impegno oltre che incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 14 sarà obbligato a consegnare all'Istituto dei cambi con l'estero le divise corrispondenti al valore della merce non rientrata in Italia.

Art. 4.

Chiunque intende esportare in conto deposito o per la vendita in commissione merci, che non siano deperibili, deve assumere impegno nei confronti dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di effettuare nel giorno della vendita anche parziale della merce la cessione delle divise, dei crediti, e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia corrispondenti al ricavo netto delle merci vendute.

Tale ricavo netto dovrà essere adeguatamente documentato e, tenuto conto delle spese e delle condizioni del rispettivo traffico di esportazione, dovrà corrispondere ai prezzi vigenti in Italia il giorno della vendita, per merci della stessa natura e qualità.

L'impegno di cui sopra sarà preso per il tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 e dovrà essere accompagnato da fattura proforma nella quale saranno indicati il nome e domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo di essa al giorno della spedizione.

La fattura proforma sarà a prova della sua sincerità ed autenticità munita della firma dell'esportatore.

Il benestare per l'esportazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 dovrà essere presentato alle Dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale.

Art. 5.

Chiunque intende esportare per la vendita in commissione merci deperibili deve assumere impegno nei confronti dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di effettuare nel giorno della vendita anche parziale della merce la cessione della divisa, dei crediti e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia corrispondenti al ricavo netto delle merci vendute. Tale ricavo netto dovrà essere adeguatamente documentato.

L'impegno di cui sopra sarà preso pel tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 e dovrà essere accompagnato da fattura proforma nella quale saranno indicati il nome e il domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo di essa al giorno della spedizione.

La fattura proforma sarà a prova della sua sincerità ed autenticità munita della firma dell'esportatore.

Il benestare per l'esportazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 dovrà essere presentato alle Dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale.

Art. 6.

Presso ogni filiale della Banca d'Italia sita in capoluogo di provincia è costituito un comitato di revisione dei prezzi dichiarati per le merci esportate. Esso è composto dal direttore della Banca d'Italia o da un suo delegato fisso, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o da un suo delegato fisso, da un ufficiale della Regia guardia di finanza. Potranno essere chiamati a partecipare alla verifica dei prezzi di ciascuna categoria di merci, esperti del rispet-

tivo ramo di attività economica designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa su richiesta del direttore della filiale della Banca d'Italia.

Per i ricavi netti delle merci deperibili esportate per la vendita in commissione potrà essere interpellato l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Presso il Ministero delle finanze è costituito un comitato centrale di revisione dei prezzi composto da due delegati del Ministero delle finanze, da un delegato del Ministero delle corporazioni e da un delegato della Banca d'Italia. Esso avrà per compito di coordinare e sorvegliare l'azione e le rilevazioni dei singoli comitati provinciali.

Art. 7.

Chi per ragioni di residenza non sia in grado di attuare altrimenti la cessione della divisa di cui all'art. 1, di prendere altrimenti l'impegno di cui agli articoli 4 e 5 e di richiedere il benestare per l'esportazione potrà rivolgersi alla Banca d'Italia o ad una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 con telegramma del quale deve essere stato identificato il firmatario secondo le norme dell'articolo 26 delle Istruzioni sul servizio dei telegrammi, ovvero con telegramma con firma legalizzata da trasmettersi giusta l'articolo 41 delle predette istruzioni.

Nel telegramma dovrà essere specificato, ove si tratti di esportazione a fermo, il nome ed il domicilio del compratore, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo, ed ove si tratti di esportazione in deposito o per la vendita in commissione il nome e domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce, ed il prezzo del giorno di spedizione.

La Banca d'Italia o quella delle banche autorizzate di cui all'art. 10 alla quale l'esportatore si sarà rivolto col suo telegramma dovrà, entro 48 ore dalla ricezione del telegramma stesso, dichiarare telegraficamente se il benestare richiesto può essere rilasciato o no.

In caso affermativo il benestare per l'esportazione di cui agli articoli 2, 4 e 5 sarà rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 con telegramma con firma del capo dell'Ufficio centrale della località, mediante la formula « Autenticata d'ufficio ».

Art. 8.

Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano alle esportazioni verso Stati con i quali sono in vigore accordi di compensazione (clearings). Per tali esportazioni continuano ad essere applicate le disposizioni di legge che regolano ciascuno dei detti accordi.

Art. 9.

È riservato al solo Istituto nazionale per i cambi con l'estero il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia.

L'acquisto delle divise, delle tratte sull'estero, dei biglietti di Stato e di banca esteri, la utilizzazione di ogni altro mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia, la realizzazione all'estero dei titoli stranieri ed italiani emessi all'estero e l'incasso delle cedole relative spetterà esclusivamente al medesimo Istituto.

L'esportazione di titoli esteri o italiani emessi all'estero non può essere effettuata senza il benestare dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 10.

Il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia sarà esercitato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per mezzo della Banca d'Italia.

Su proposta della Banca d'Italia il Ministro per le finanze con suoi decreti e con le eventuali limitazioni specificate in ciascun decreto potrà autorizzare altre banche a fungere, ai soli fini suindicati, da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, potrà, a suo giudizio insindacabile, in qualunque tempo revocare le autorizzazioni date.

Art. 11.

La Banca d'Italia, con le modalità e le limitazioni specificate in ciascuna autorizzazione, potrà autorizzare singoli cambiavalute ad esercitare, sotto il suo controllo, il commercio di biglietti di Stato e di banca esteri e di monete estere.

La Banca d'Italia potrà in qualunque tempo revocare le autorizzazioni date.

Art. 12.

Le banche autorizzate di cui all'articolo 10 ed i cambiavalute sono obbligati a tenere un apposito registro per le operazioni relative al commercio dei cambi soggetto alle discipline di cui all'art. 23 del Codice di commercio.

In questo registro saranno indicate distintamente in ordine di data tutte le operazioni sia di acquisto che di vendita indicando il nome, la nazionalità e la residenza del venditore e del compratore e specificando oltre la qualità delle valute la natura e le condizioni delle operazioni stesse.

L'obbligo della tenuta del detto registro è esteso agli esportatori ed agli importatori che dovranno annotarvi le rispettive operazioni di esportazione e di importazione e le cessioni e gli acquisti dei corrispettivi mezzi che possono servire a pagamenti fuori d'Italia.

Art. 13.

Le banche di cui all'art. 10 ed i cambiavalute di cui all'art. 11 dovranno tenere distinte da quelle riferentisi ad altri affari la contabilità e la corrispondenza riguardanti gli affari relativi ad ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte dal Ministro per le finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che non potranno essere in misura superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Le stesse sanzioni sono applicabili agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi sarà stabilita dal Ministero delle finanze la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari o agli impiegati che con la loro azione personale abbiano reso possibile l'operazione ovvero abbiano reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili distintamente ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto concerne le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e nel terzo giorno dalla pubblicazione stessa per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli dall'1 all'8.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10403)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1934.

Autorizzazione a talune banche a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data dell'8 dicembre 1934 - Anno XIII, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Su proposta della Banca d'Italia;

Determina:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli,
Banco di Sicilia,
Banca Commerciale Italiana,
Credito Italiano,
Banco di Roma,

sono autorizzati fino al 15 marzo 1935-XIII, a fungere da Agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel decreto su menzionato.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10404)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

La *Libreria dello Stato* ha posto in vendita un fascicolo contenente i provvedimenti pubblicati nella presente "Gazzetta" ed il fac-simile dei moduli tipo occorrenti per le relative operazioni.

I registri previsti nel decreto ministeriale per le banche e i cambiavalute autorizzati al commercio dei cambi nonchè quelli per gli esportatori e gli importatori sono in vendita presso tutte le Librerie corrispondenti della Libreria dello Stato e presso gli uffici postali. Questi registri sono di due specie, uno da cinque fogli ed uno da venticinque fogli. Gli interessati possono anche richiederli direttamente alla Libreria dello Stato Roma, Piazza Verdi, Istituto Poligrafico che li spedirà in assegno.

ELENCO DELLE LIBRERIE CONCESSIONARIE

La " Gazzetta Ufficiale ,, e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO nel MINISTERO DELLE FINANZE, Via XX Settembre, ROMA, Telefono 481-381 e presso le seguenti LIBRERIE:

CONCESSIONARI ORDINARI

Agrigento: Libreria Francesco Vitellaro, via Roma n. 301.

Alessandria: Boffi Angelo, Piazzetta della Lega.

Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.

Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.

Aquila: S Santini e Figli, Corso Vittorio Emanuele n. 59.

Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.

Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.

Belluno: Benetta Silvio.

Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.

Bengasi: Russo Francesco.

Bergamo: Libreria Moderna Alberto Cunico, via XX Settembre, 46.

Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Società anonima Nicola Zanichelli.

Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.

Cagliari: Libreria «Karalis», F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.

Caltanissetta: Carlo Giannone.

Campobasso: Colanieri Giov., «Casa del Libro».

Caserta: F. Croce e F.

Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275.
Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.

Catanzaro: Scaglione Vito.

Chieti: Piccirilli F., Corso Marruccino.

Como: Nani Cesare, Viale Lecco, 5.

Cremona: Libreria F. Apollonio, piazza Roma, 17.

Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.

Enna: G. B. Buscemi.

Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.

Firenze: Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7.
Libreria Internazionale Treves, di C. Caldini, via Tornabuoni, 17.

Fiume: Libr. pop. «Minerva», via XXX Ottobre.

Foggia: Pilone M., Piazza Lanza, 44.

Forlì: G. Archetti, Corso Vittorio Emanuele, 12.

Genova: Libreria Internazionale Treves di R. Fontana & C., piazza Fontane Marose;
Società Editrice Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r.

Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.

Grosseto: Signorelli F.

Imperia: Benedusi S.

Imperia Oneglia: Cavillotti G.

Lecce: A. Marzullo.

Livorno: S. Beltorte & Comp.

Lucca: Libreria Arturo Croccolo, via Vittorio Veneto.

Mantova: Libreria Adamo Di Pellegrini, Corso Umberto I n. 21.

Matera: Libreria Francesco Pizzilli.

Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143;
V. Ferrara, viale S. Martino n. 45;
G. D'Anna, viale S. Martino.

Milano: Treves Fratelli Editori, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-63;
Società Editrice Internazionale, piazza del Duomo n. 16;
A. Vallardi, via Stelvio n. 2;
Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16;
S. A. Mondadori, Galleria Vitt. Eman. n. 79;
Soc. Ed. Dante Alighieri, via Tommaso Salvini n. 1;
Libreria artistica industriale Alfonso Salto, Viale Maino.

Modena: G. T. Vincenzi & N., Portico del Collegio.

Napoli: Libreria Internazionale Treves di Leo Lupi, via Roma nn. 249-250;
Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30;
A. Vallardi, via Roma n. 37;
Soc. Ed. Dante Alighieri, via Vittorio Emanuele Orlando n. 55.

Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26;
Istituto Geografico De-Agostini.

Nuoro: G. Malgaroli.

Padova: Libreria Internazionale Treves di Gianotti & Witting;
A. Draghi, via Cavour n. 9;
Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.

Palermo: Libreria Internazionale Treves di G. Arceri & C., via Maqueda;
F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.

Parma: Fiaccadori della Società Editrice Intern. via del Duomo nn. 20-26.

Pavia: Amilcare Cerri Succ. Marelli

Perugia: N. Simonelli.

Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.

Pisa: L. Fogola, Corso Vitt. Emanuele n. 28.

Pola: Smareglia, Piazza Foro n. 17.

Potenza: Gerardo Marchesiello.

Ravenna: E. Lavagna & F.

Reggio Calabria: R. D'Angelo.

Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via F. Crispi.

Rieti: A. Tomassetti.

Roma: Libreria Internazionale Treves di Ulrico Hoepli, Galleria Colonna;
A. Signorelli, Corso Umberto n. 260;
Maglione, via Due Macelli n. 88;
Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6;
A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35;
Soc. Ed. Dante Alighieri, via Vittoria Colonna;
Libreria Nazionale di Marcoaldi, via Nazionale n. 55.

Rovigo: Ignazio Ferrari.

Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.

Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.

Savona: Vittorio Moneta, Corso Principe Amedeo n. 9.

Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.

Siracusa: Casa del Libro, via Maestranza n. 39.

Sondrio: E. Zarucchi, via Dante n. 9.

Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.

Taranto: Rag. L. De-Pace, via d'Aquino n. 104.

Terni: Stabilimento Alterocca.

Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano;
Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20;
Libreria Internazionale Treves, di M. De Stefano via S. Teresa n. 6;
Lattes & C., via Garibaldi n. 3.

Trapani: Giarrizzo Giuseppe, via Garibaldi, 97.

Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.

Treviso: Longo & Zoppelli.

Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12;
Libreria Internazionale Treves, di Eugenio Borsetti, Corso Vittorio Emanuele n. 27.

Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.

Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.

Varese: Maj Malnati, via Rossini n. 18.

Venezia: Umb. Sormani, S. Marco. Merceria S. Zulian 739.

Vercelli: Bernardo Cornale.

Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.

Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti n. 2.

Viterbo: Fratelli Buffetti.

Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Brescia: Ditta F. Apollonio.

Cremona: Soc. Poligrafica Salvati.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.

Mantova: Ditta F. Apollonio.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis;
Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.

Pinerolo: Rag. P. Taio. successore Chiantone Mascarelli.

Pisa: Antica Libreria Giannelli, succ. Pietro Paochini;
Libreria Editrice Vallerini

Reggio Calabria: Libreria dott. Diego Quattrone, Corso Garibaldi n. 190.

Roma: Biblioteca d'Arte, dott. M. Recchi, piazza Ricci;
Dot. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20;
Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Libreria Max Bretschneider, via Cassiodoro, n. 19.

Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.

Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria, 18.

Viareggio: Buzi Matrara, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuta L. U. 2.

Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.

Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.

New York: Libreria Italiano Publishees, 135 Zleecker Street.

Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane:
Roma: piazza SS. Apostoli, 49.

RAPPRESENTANTI.

Buenos Ayres: Riccardo Riccaldoni, San Juan, 738.

Rio de Janeiro: Riccardo Ricaldoni, Rua San Pedro, 43.

Vienna: Sig. Edoard Arié, Capistraugasse, 2.

Rappresentante per la Liguria e Piemonte:
Genova: Arturo Villata.

Rappresentanza speciale per vendite rateali per l'Italia e Colonie:

Libreria Internazionale di vendite rateali — Ditta Sperling e Kupfer, via Carducci, 16, Milano.

Concessionaria per le vendite presso le Edicole delle Stazioni Ferroviarie del Regno e presso la Libreria Italiana di Tunisi:

S. A. F. (Servizi Accessori Ferroviari), Milano, piazza Aspromonte, n. 17.

— Novembre 1934-XIII.

N.B. — Le commissioni per l'acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi Uffici in Italia ed all'Estero.